

Pillole di diritto dell'energia - 3/2025

Un breve spunto di riflessione su novità normative o giurisprudenziali, con cadenza bisettimanale, curato dallo Studio Legale Mainardis.

Mancato recepimento delle norme UE sull'accelerazione delle procedure di autorizzazione per i progetti FER - prosegue la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

1. La Commissione Europea, in data 12.2.2025 ha trasmesso all'Italia un “*parere motivato*” con riferimento alla già avviata procedura di infrazione (INFR2024)0232), relativa al mancato recepimento delle norme dell'UE sull'accelerazione delle procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile di cui alla Direttiva UE 2023/2413.

2. Tale normativa europea, cd. Direttiva Red III, ha in particolare modificato la Direttiva UE 2018/2001:

a. introducendo all'art. 15 quater le “*Zone di accelerazione per le energie rinnovabili*”; in tali zone, in particolare, dovranno essere applicate la procedura di rilascio delle autorizzazioni e i termini indicati dall'articolo 16 bis, con un termine massimo per il rilascio di dodici mesi;

b. prevedendo all'art. 16 ter che la procedura di rilascio delle autorizzazioni non duri più di due anni per i progetti in materia di energia rinnovabile situati al di fuori delle zone di accelerazione;

c. introducendo all'art. 16 septies la presunzione d'interesse pubblico prevalente dei progetti di energia rinnovabile, compreso lo stoccaggio e la relativa infrastruttura di rete.

4. La Direttiva cit. indicava il termine del 1.7.2024 per il suo recepimento.

A settembre 2024 è stata avviata la procedura di infrazione con l'invio della lettera di messa in mora nei confronti dell'Italia e di altri 25 Stati Membri per il mancato recepimento di tale normativa.

5. A febbraio 2025, 18 Stati membri risultavano aver provveduto mentre ad 8 Stati, tra cui l'Italia è stato trasmesso un parere motivato in cui si contestava mancata comunicazione delle misure di recepimento e si assegna un termine di due mesi per rispondere, ed adottare le misure richieste.

6. Decorso tale termine si chiuderà la fase “*precontenziosa*” della procedura di infrazione (cfr. art. 258 del TFUE) e la Commissione, in assenza di un riscontro positivo può decidere di proporre ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro lo Stato in questione, dando così avvio alla fase contenziosa (cfr. art. 260 TFUE).

7. Lo Stato italiano è dunque chiamato a comunicare alla Commissione quali siano le misure adottate o da adottare per rendere più rapide e semplici le procedure di autorizzazione per le fonti rinnovabili e le reti elettriche, fissando al contempo scadenze precise per le procedure di autorizzazione; ed individuando inoltre le zone di accelerazione delle energie rinnovabili, dove i progetti possano beneficiare di *iter* autorizzativi viepiù rapidi.

8. In tale contesto è evidente che uno snodo cruciale è costituito dall'entrata in vigore, il 30.12.2024, del Decreto Legislativo n. 190/2024 (*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*) – cd. TU rinnovabili – e determinanti risulteranno le modalità con cui verrà data attuazione a tali disposizioni normative dalle Regioni e dagli Enti Locali.